

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 3 luglio 2026

Nr. 27 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

- 1. E-commerce: dazio di 3 euro per ciascun articolo delle spedizioni di modico valore**
- 2. Crediti IVA contestabile anche oltre i termini di accertamento**
- 3. Norma AIDC 238: conferimento d'azienda in S.r.l. già partecipate dal conferente**
- 4. Tassazione del lavoratore frontaliero della Banca d'Italia residente in Francia**
- 5. Cialde e macchinette in comodato: per i bar niente imposta al 10%**
- 6. Conferimento in S.r.l. valido anche se la perizia non è giurata**
- 7. Plusvalenze estere: credito d'imposta solo se l'imposta sostitutiva è obbligatoria**
- 8. Tassa rifiuti: il termine per chiedere il rimborso non decorre dal pagamento**

E-commerce: dazio di 3 euro per ciascun articolo delle spedizioni di modico valore

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso il 2 luglio 2026 riguardante le spedizioni di modesto valore. Nell'ambito del nuovo approccio europeo all'e-commerce, dal 1° luglio 2026 viene abolita la franchigia dai dazi all'importazione prevista per le spedizioni di merci provenienti direttamente da Paesi terzi e destinate a soggetti stabiliti nell'Unione europea, il cui valore intrinseco complessivo non superi i 150 euro per spedizione e, contestualmente, è introdotto un dazio doganale forfettario di 3 euro per ciascun articolo.

L'Agenzia delle Dogane ha sottolineato come l'8 giugno 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/1200 che ha precisato che il dazio di 3 euro deve essere corrisposto per ciascun articolo incluso nella spedizione, indipendentemente dall'origine delle merci.

Per dare attuazione a tale principio, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/1022, che modifica la definizione di "articolo" contenuta nell'articolo 1, punto 61, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, chiarendo che, qualora le merci siano dichiarate come articoli distinti, il dazio doganale si applica a ciascuno di essi singolarmente.

Sul punto occorre evidenziare che la Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale della Commissione europea (DG TAXUD) ha pubblicato appositi orientamenti rivolti agli Stati membri e agli operatori economici, contenenti chiarimenti ed esempi applicativi relativi al dazio doganale temporaneo di 3 euro in vigore dal 1° luglio 2026.

Crediti IVA contestabile anche oltre i termini di accertamento

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, con la sentenza 6940 del 6 maggio 2026, ha statuito che la scadenza dei termini di accertamento IVA non preclude all'Amministrazione finanziaria la possibilità di contestare la sussistenza del credito esposto in dichiarazione, quando il contribuente non produce la documentazione che ne comprovi i fatti costitutivi.

La fattispecie esaminata era relativa a tre fatture confluite nel credito riportato a nuovo: due cessioni extra-Ue, una nel 2011 e l'altra nel 2015, di motori aeronautici, prive di documentazione doganale attestante l'avvenuta esportazione, e un'operazione del 2008 per il prestito di apparecchiature per turbine ad aria, senza prova della non imponibilità.

L'Ufficio aveva richiesto documenti nel febbraio 2020, ottenendo risposta solo nel settembre 2023, e di nuovo nel novembre 2024, senza ricevere riscontri probatori sufficienti.

L'Ufficio, pertanto, notificava un diniego parziale nel mese di aprile 2025. La ricorrente eccepeva la decadenza dal potere di accertamento ai sensi dell'articolo 57 DPR n. 633/1972, sostenendo che il diniego mascherava, nella sostanza, un accertamento su annualità ormai non più accertabili, invocando a tal fine le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21765 e 21766 del 2021.

Investiti della questione i giudici di prime cure hanno disatteso la linea difensiva della contribuente.

Ad avviso dei giudici, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'omesso esercizio del potere di controllo non determina alcun effetto nei confronti del credito vantato e che il credito IVA esiste solo in quanto ne sussistano i fatti generatori: l'esposizione in dichiarazione non è sufficiente, né l'inerzia dell'Ufficio equivale a riconoscimento implicito.

Alla facoltà di riportare il credito a nuovo nelle dichiarazioni successive corrisponde, simmetricamente, l'obbligo di conservarne la documentazione giustificativa: diversamente «la dichiarazione, ormai divenuta intangibile, definirebbe il modo di essere del rapporto tributario, divenendo titolo costitutivo anche di un credito fittizio».

La Corte ha quindi confermato il diniego, sottolineando che l'Ufficio aveva formulato le richieste quando i termini non erano ancora scaduti - dato che la proroga Covid li aveva differiti al 26 marzo 2025 - senza però ottenere prova dei fatti costitutivi. Il diniego non configurava un accertamento mascherato ma la conseguenza oggettiva dell'impossibilità di verificare l'esistenza del credito riportato.

Pertanto, il riporto di un credito IVA a nuovo è una facoltà che non esonera dal conservarne la documentazione giustificativa a supporto: in mancanza di essa, l'intangibilità della dichiarazione non è sufficiente a preservare il diritto al rimborso.

Norma AIDC 238: conferimento d'azienda in S.r.l. già partecipate dal conferente

Con la Norma di comportamento n. 238 del 2 luglio 2026, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) ha esaminato il trattamento fiscale delle partecipazioni ricevute a seguito di un conferimento d'azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 del TUIR quando la società conferitaria è una S.r.l. già partecipata dal conferente.

La Commissione ha confermato che il regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 176 TUIR

opera indipendentemente dalla forma giuridica della conferitaria e dal fatto che il conferente fosse già socio della stessa prima del conferimento.

In particolare, la partecipazione risultante dall'operazione deve considerarsi iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui erano iscritti i beni dell'azienda conferita.

Secondo l'AIDC, la successiva cessione della partecipazione detenuta nella conferitaria può beneficiare immediatamente del regime di esenzione delle plusvalenze, purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dall'articolo 87 TUIR.

La Norma ha evidenziato che nessun problema interpretativo si pone quando il conferimento determina l'ingresso del conferente nel capitale della società conferitaria.

Il tema diventa più delicato quando la conferitaria è già partecipata dal conferente e, soprattutto, quando si tratta di una S.r.l. in cui il conferente non riceve nuove quote ma vede semplicemente incrementato il valore della partecipazione già detenuta.

Secondo l'AIDC, limitare l'applicazione del beneficio alle sole società per azioni o ai casi in cui il conferente non fosse già socio della conferitaria porterebbe a risultati irragionevoli.

Si creerebbe, infatti, una disparità di trattamento fondata esclusivamente sulla forma giuridica della società e si entrerebbe in contrasto con i principi desumibili dalla Direttiva europea 2009/133/CE sulle operazioni straordinarie.

La Commissione ha richiamato inoltre la recente prassi dell'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza europea per sostenere un'interpretazione sostanziale e teleologica delle norme tributarie, privilegiando la finalità economica dell'operazione rispetto a una lettura meramente letterale dei termini utilizzati dal legislatore.

Pertanto, l'espressione "partecipazione ricevuta" contenuta nell'articolo 176 TUIR deve essere intesa in senso ampio, includendo anche le partecipazioni in S.r.l. già detenute dal conferente prima del conferimento. Pertanto, l'accesso alla

PEX non può dipendere né dalla forma giuridica della conferitaria né dalla circostanza che il conferente fosse già socio della stessa.

Tassazione del lavoratore frontaliere della Banca d'Italia residente in Francia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 2 luglio 2026, n. 132, ha chiarito il regime fiscale applicabile a un dipendente della Banca d'Italia trasferitosi fiscalmente in Francia ma impiegato presso una sede italiana situata in zona di confine.

Il caso riguardava un lavoratore che, pur residente in Francia e operando in parte in modalità agile dal territorio francese, prestava la propria attività per la Banca d'Italia, recandosi periodicamente in Italia presso la sede di assegnazione.

Il contribuente sosteneva che il proprio reddito dovesse beneficiare del regime dei lavoratori frontalieri previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, con conseguente tassazione esclusiva in Francia.

L'Agenzia delle Entrate non ha condiviso tale interpretazione, evidenziando come la questione non vada esaminata alla luce delle regole sui frontalieri, bensì delle disposizioni dedicate ai dipendenti pubblici contenute nell'articolo 19 della Convenzione italo-francese.

La Banca d'Italia, infatti, viene qualificata come istituto di diritto pubblico che svolge funzioni di banca centrale della Repubblica italiana e persegue esclusivamente finalità pubbliche, senza esercitare attività industriali o commerciali. Per tale motivo, le retribuzioni corrisposte ai suoi dipendenti rientrano nel regime previsto per le remunerazioni erogate da enti pubblici.

Di conseguenza, gli stipendi percepiti dal lavoratore residente in Francia devono essere assoggettati a tassazione esclusiva in Italia, quale Stato della fonte del reddito. Non trova quindi applicazione il regime agevolato previsto per i lavoratori frontalieri residenti nelle zone di confine.

La Banca d'Italia deve continuare ad applicare le ritenute IRPEF in qualità di sostituto d'imposta,

mentre il reddito non deve essere assoggettato a imposizione in Francia.

Cialde e macchinette in comodato: per i bar niente imposta al 10%

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Teramo, con la sentenza n. 159 depositata il 20 aprile 2026, ha statuito che l'IVA con aliquota ridotta del 10% non si applica alle cessioni di cialde di caffè, fornite assieme alla macchinetta in comodato d'uso, quando l'acquirente è un soggetto intermedio – quale un bar o un ristorante – e non un consumatore finale.

La controversia riguardava una società che vendeva cialde di caffè a bar e ristoranti, concedendo, al contempo, la relativa macchinetta in comodato d'uso. Il contribuente assoggettava le operazioni all'aliquota IVA ridotta del 10%, qualificandole come somministrazioni di alimenti e bevande.

L'Agenzia delle Entrate emetteva due avvisi di accertamento, contestando la maggiore imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota Iva ordinaria del 22% in luogo di quella ridotta, oltre ad interessi e sanzioni. La società impugnava gli avvisi di accertamento, chiedendo alla Corte l'annullamento della pretesa erariale ovvero, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni.

L'agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, sostenendo l'errata interpretazione, da parte del contribuente.

La Corte ha rilevato che, ove il fornitore conceda a noleggio o in comodato d'uso gratuito la macchinetta da caffè, l'aliquota IVA ridotta è applicabile alla cessione delle cialde di caffè a condizione che il contratto di fornitura sia stipulato con un consumatore finale.

Ad opinione del Collegio, bar e ristoranti sono soggetti intermedi, che non possono essere considerati, neppure virtualmente, come "consumatori finali". Quest'ultima categoria fa infatti esclusivo riferimento al cliente del bar o del ristorante che consuma la tazza di caffè.

Conferimento in S.r.l. valido anche se la perizia non è giurata

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22089, depositata il 27 giugno 2026, ha chiarito un principio di particolare interesse per la pratica notarile e societaria: la mancanza del giuramento della perizia di stima prevista dall'art. 2465 del Codice civile non comporta automaticamente la nullità dell'atto di conferimento né della delibera assembleare che lo recepisce.

Il caso riguardava un notaio sanzionato disciplinarmente per aver verbalizzato un conferimento d'azienda in una S.r.l. allegando una perizia di stima il cui verbale di asseverazione risultava privo della firma del revisore. Secondo i giudici di merito tale difetto rendeva nulla la perizia e, di conseguenza, irregolare l'operazione societaria.

La Cassazione ha invece adottato un'impostazione più sostanziale. Pur riconoscendo che il giuramento costituisce un requisito richiesto dall'art. 2465 del Codice civile e svolge una funzione di tutela dell'effettività del capitale sociale e dei creditori, la Corte ha evidenziato che la norma non prevede alcuna sanzione espressa di nullità in caso di perizia non giurata.

Secondo i giudici, la relazione di stima rappresenta un atto preparatorio e di controllo dell'operazione, ma non un elemento costitutivo del negozio societario. Pertanto, l'eventuale mancanza del giuramento può determinare la responsabilità del conferente, del revisore o degli amministratori e può condurre a successivi interventi correttivi sul capitale, ma non rende inesistente o nullo il conferimento.

La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui la perizia di stima non giurata integra un vizio del procedimento di formazione del capitale sociale, ma non determina di per sé la nullità dell'atto di conferimento, né del verbale di assemblea straordinaria, salvo specifiche previsioni normative o vizi strutturali dell'atto.

Nella stessa sentenza, la Cassazione ha invece confermato la legittimità della sanzione disciplinare inflitta al notaio per un diverso addebito relativo all'utilizzo improprio dell'atto di rettifica ex art. 59-bis della legge notarile, ribadendo che tale strumento può essere utilizzato

esclusivamente per correggere errori materiali e non per modificare unilateralmente il contenuto sostanziale di un negozio già perfezionato.

Plusvalenze estere: credito d'imposta solo se l'imposta sostitutiva è obbligatoria

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, nella sentenza n. 413/2026 del 3 giugno 2026, ha statuito che secondo quanto previsto dalla Convenzione Italia-Brasile, il credito di imposta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni spetta quando l'imposta sostitutiva è obbligatoria per legge.

La clausola delle convenzioni contro le doppie imposizioni secondo cui non spetta il credito d'imposta per i redditi assoggettati a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva opera esclusivamente quando tale regime sia stato liberamente scelto dal contribuente e non nei casi in cui l'imposta sostitutiva sia applicata obbligatoriamente per legge, come nel caso delle plusvalenze da cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche non imprenditori, soggette in Italia al prelievo del 26% senza facoltà di optare per l'imposizione ordinaria Irpef; con la conseguenza che in tale caso il credito per le imposte versate all'estero è dovuto.

Il caso esaminato era relativo a quattro soci – tutti fiscalmente residenti in Italia – titolari di una partecipazione in una società brasiliana, generatrice di una plusvalenza a seguito della cessione.

Dopo aver versato le imposte in Brasile, mediante versamento diretto o ritenuta alla fonte, i ricorrenti avevano assoggettato in Italia le plusvalenze lorde all'imposta sostitutiva del 26%, senza richiedere alcun credito per le imposte estere, per mancanza di apposito quadro nella modulistica della dichiarazione dei redditi.

Dopo aver presentato separate istanze di rimborso rimaste senza riscontro, i contribuenti impugnavano il silenzio-rifiuto dinanzi alla Corte di prime cure, con ricorsi riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.

Il Collegio ha accolto i ricorsi riuniti, fondando la sua decisione sull'interpretazione della locuzione «su richiesta del beneficiario» contenuta

nell'articolo 23, paragrafo 3 della Convenzione Italia – Brasile, che esclude il credito d'imposta solo quando il reddito è assoggettato in Italia a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva «su richiesta del beneficiario».

La Corte ha ritenuto infatti che tale clausola operi solo quando il contribuente abbia liberamente optato per il regime sostitutivo, non quando vi sia assoggettato obbligatoriamente per legge.

Tassa rifiuti: il termine per chiedere il rimborso non decorre dal pagamento

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 20433/2026, ha statuito che il termine di cinque anni per la richiesta di rimborso dei tributi comunali decorre dalla data di accertamento del diritto, con sentenza passata in giudicato, e non dalla data del pagamento.

Nel caso di specie, il contribuente aveva contestato la debenza della tassa rifiuti con riferimento a talune aree, asseritamente produttive di rifiuti speciali, promuovendo un contenzioso.

Nelle more del procedimento, la parte aveva continuato a pagare la tassa. Una volta passata in giudicato la sentenza che ha accertato l'inapplicabilità del prelievo, il contribuente ha

presentato istanza di rimborso. Il Comune ha rigettato la domanda, nel presupposto che fosse scaduto il termine decadenziale di legge, oggi pari a cinque anni.

La Corte ha tuttavia accolto le ragioni della parte privata, rilevando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge n. 292/2006, il termine per la richiesta di rimborso decorre dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Per questo motivo, il giudice ha sancito la sussistenza del diritto al rimborso, non essendo ancora decorso il predetto termine decadenziale. Al riguardo, si osserva che il medesimo criterio di diritto trova applicazione anche per l'Imu, poiché la disciplina di riferimento è identica.

È stato in particolare stabilito che se il contribuente impugna la rendita catastale e nelle more del giudizio su di essa continua a pagare l'imposta sulla base della rendita contestata, nell'ipotesi in cui il giudice riduca le tariffe d'estimo, la parte privata ha diritto alla restituzione di tutto ciò che ha pagato indebitamente, medio tempore. Tanto, in virtù del principio di pregiudizialità dipendenza che lega il rapporto d'imposta alle risultanze catastali.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |